

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il presente fascicolo è integrato con gli errata corrige pubblicati
nei Bollettini delle Giunte e delle Commissioni parlamentari
692 del 10 giugno 2026 e n. 693 dell'11 giugno 2026*

INDICE

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	Pag.	3
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE	»	34
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DEL- L'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-CoV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-CoV-2	»	35
INDICE GENERALE	Pag.	38

PAGINA BIANCA

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	3
DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. C. 2911 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative 7.68, 11.8, 012.01, 16.094, 16.095 e 16.096 dei Relatori e relativi subemendamenti</i>)	13
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	22
SEDE REFERENTE:	
DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. C. 2911 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	9
ALLEGATO 3 (<i>Correzioni di forma approvate</i>)	28
ERRATA CORRIGE	12

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Lunedì 8 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.05 alle 11.10 e dalle 12.25 alle 12.40.

SEDE REFERENTE

Lunedì 8 giugno 2026. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO, indi della vicepresidente Tiziana NISINI. — Interviene la Viceministra del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta comincia alle 11.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che il gruppo PD ha chiesto che la pubbli-

cità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale.

C. 2911 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 giugno 2026.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, che, nella giornata di giovedì 4 giugno scorso, sono state presentate le proposte emendative 11.8, 16.094 e 16.095 dei relatori, con

riferimento alle quali sono stati presentati 16 subemendamenti (*vedi allegato 1*).

A questo riguardo, fa presente che la presidenza ritiene irricevibile, in quanto privo del carattere accessorio dei subemendamenti, che possono proporre modifiche unicamente nell'ambito testuale dell'emendamento al quale si riferiscono o in un ambito strettamente connesso, il subemendamento Fossi 0.16.095.2.

Avverte inoltre che nella medesima giornata di giovedì 4 giugno i relatori hanno successivamente presentato anche le proposte emendative 7.68, 012.01 e 16.096, che sono in distribuzione e che risultano ammissibili. Con riferimento alle predette proposte emendative sono stati presentati 24 subemendamenti (*vedi allegato 1*).

A questo riguardo, fa presente che la presidenza ritiene irricevibile, in quanto irriferribile al testo della proposta emendativa, il subemendamento 0.012.01.2 Barzotti.

Avverte che nella seduta odierna si concluderà l'esame delle proposte emendative presentate e rimaste accantonate, per poi conferire il mandato ai relatori a riferire all'Assemblea.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che nel corso della seduta del 4 giugno il proprio gruppo aveva richiesto la presenza della Ministra Calderone per chiarire la posizione del Governo su talune proposte emendative, in particolare quelle relative al trattamento economico complessivo. Chiede, pertanto, se nella seduta odierna è previsto l'intervento della Ministra.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, precisando di aver tempestivamente inoltrato tale richiesta agli uffici del Dicastero, preannuncia che la Ministra non potrà intervenire a causa di pregressi impegni istituzionali.

La Viceministra Maria Teresa BELLUCCI conferma che la Ministra Calderone è impegnata in una missione a Ginevra per partecipare a riunioni nell'ambito del G7 e

dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), pur comprendendo le esigenze dettate dall'agenda internazionale della Ministra, rileva che l'organizzazione dei lavori della Commissione poteva essere rivista alla luce dei suoi impegni internazionali, assicurandone comunque la presenza. A suo avviso, evitando di intervenire nel dibattito, la Ministra sta scaricando sulla maggioranza il peso di scelte politiche assai gravose.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, anche a nome degli altri relatori, precisa che le proposte emendative presentate dai relatori stessi sono state condivise con il Dicastero competente.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), pur ribadendo che i gruppi di opposizione intendono mantenere un approccio collaborativo, osserva che la maggioranza e l'Esecutivo non hanno ancora sciolto i nodi su alcuni punti fondamentali del provvedimento, a partire dalle norme sul trattamento economico complessivo, che hanno già prodotto una mobilitazione delle forze sindacali. Preso atto delle evidenti divergenze tra i partiti che sostengono il Governo, ritiene indispensabile che relatori e rappresentante dell'Esecutivo presentino in tempi rapidi tutte le proposte di riformulazione sulle questioni ancora in sospeso, incluse le norme sul lavoro in somministrazione e sui *rider*, presupposto indispensabile per garantire un ordinato svolgimento dell'esame.

Dario CAROTENUTO (M5S), associandosi alle considerazioni del collega Scotto, stigmatizza i ritardi e le incertezze della maggioranza e del Governo, che rendono vano ogni sforzo volto a migliorare il provvedimento in esame.

Francesco MARI (AVS), associandosi alle osservazioni dei colleghi già intervenuti, ribadisce che il Governo non ha ancora espresso una posizione chiara ed univoca in materia di trattamento economico com-

plessivo, lavoro in somministrazione, lavoro attraverso le piattaforme digitali ed eventuali norme di prescrizione. Tale mancanza di chiarezza, stigmatizzata anche dalle principali organizzazioni sindacali, impedisce un ordinato e proficuo prosieguo dell'esame.

Tiziana NISINI, *presidente e relatrice*, apprezze le circostanze, non essendovi obiezioni, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 11.55, è ripresa 12.40.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) chiede alla Presidenza di procedere all'esame delle proposte emendative accantonate essendo evidente la forte difficoltà in cui versa il Governo nella predisposizione di alcune annunciate proposte di riformulazione.

Nel rilevare come tale situazione sia la diretta ed immediata conseguenza di uno scontro interno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tra tale Ministero e quello dell'economia e delle finanze, afferma che il presente provvedimento si trova in una condizione di stallo tale da gettare i lavoratori in uno stato d'incertezza generalizzata. Attribuisce, quindi, la responsabilità di tale situazione al Governo e, in particolare, al viceministro Bellucci che sostituisce la Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, forse attualmente a Ginevra e comunque mai vista in Commissione per l'esame di questo disegno di legge.

Ritiene che l'emendamento presentato dalla maggioranza sul trattamento economico complessivo sia totalmente sbagliato, ricordando come dovrebbe essere presentata una proposta di riformulazione e che l'intero decreto-legge, abusivamente denominato dal Governo decreto 1° maggio, sia stato notevolmente peggiorato dalle proposte emendative approvate.

Per il rispetto che è dovuto ai deputati in quanto tali ed alla Commissione Lavoro oltre che per l'ordinato svolgimento dei lavori, annuncia l'intenzione delle opposizioni parlamentari di non partecipare più

ai lavori della Commissione, il cui cattivo andamento simboleggia i fallimenti del Governo Meloni in materia di lavoro e politiche sociali che hanno soltanto peggiorato la condizione dei lavoratori italiani.

Francesco MARI (AVS) associandosi alle considerazioni del collega Scotto, rileva preliminarmente come le modalità con cui sta proseguendo l'esame del provvedimento confermino le difficoltà emerse nelle interlocuzioni tra Governo e maggioranza. Fa presente, infatti, che non tutte le riformulazioni alle proposte emendative annunciate risultano ad ora disponibili, segnalando peraltro l'assenza di un raccordo tra le varie articolazioni del Governo sulle stesse. Sottolinea come tale circostanza non consentirebbe ai Gruppi, tanto di maggioranza quanto di opposizione, di valutare pienamente le proposte emendative in esame, così come eventualmente riformulate. Evidenzia che tale metodo appare inadeguato ad assicurare un dibattito parlamentare che sia all'altezza dei temi affrontati, riguardanti materie contrattuali, occupazionali e profili di tutela dei lavoratori. Fa presente, dunque, come il proprio Gruppo esprima una valutazione complessivamente negativa sul provvedimento in esame, nonché sull'andamento del suo esame in Commissione. Ritiene, in conclusione, che il susseguirsi delle proposte di riformulazione avanzate dal Governo non abbia prodotto soluzioni migliorative, ma rischi anzi di confermare un'impostazione non coerente con gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori.

Dario CAROTENUTO (M5S), associandosi agli interventi dei colleghi che lo hanno preceduto, manifesta la propria contrarietà a proseguire i lavori della Commissione nelle condizioni date. Esprime, infatti, forte disagio per il metodo seguito dal Governo, che ritiene irrispettoso non solo nei confronti delle opposizioni, ma anche della maggioranza e della Presidenza della Commissione. Osserva come, dinanzi a questioni centrali quali la sicurezza sul lavoro, la povertà lavorativa, le condizioni delle famiglie e le tutele dei nuovi lavoratori

delle piattaforme digitali, il provvedimento non offra risposte adeguate. Sottolinea, in particolare, il permanere di un elevato numero di morti sul lavoro, le criticità successive al superamento del reddito di cittadinanza e l'insufficienza delle misure finora adottate. Evidenzia che la proposta di prevedere un salario minimo legale, non presa in considerazione dalla maggioranza e dal Governo, sebbene sostenuta anche da una proposta di legge d'iniziativa popolare, avrebbe potuto costituire una risposta concreta alle difficoltà di lavoratrici e lavoratori. Ritene, pertanto, che l'impostazione del provvedimento in esame si limita a prendere atto della situazione attualmente esistente nel mondo del lavoro, senza offrire prospettive effettive di miglioramento.

Davide AIELLO (M5S), stigmatizzando l'atteggiamento tenuto dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento, fa presente come le proposte emendative presentate dalle opposizioni, in particolare quelle volte all'introduzione di un salario minimo legale, non sarebbero state adeguatamente considerate nel merito. Sottolinea che la soglia di nove euro rappresenta un livello minimo inderogabile e non un limite massimo alla crescita delle retribuzioni, rilevando come essa costituisca soltanto un punto di partenza per garantire condizioni salariali più dignitose. Segnala, inoltre, la distanza tra il provvedimento in esame e le reali condizioni di molte lavoratrici e lavoratori. Fa presente, in particolare, il permanere di gravi criticità in materia di lavoro povero, lavoro irregolare, sicurezza nei luoghi di lavoro e sfruttamento, richiamando episodi recenti che dimostrerebbero la necessità di interventi ben più incisivi. Evidenziando che il provvedimento in esame non offre risposte adeguate alle esigenze del Paese, invita maggioranza e Governo a confrontarsi con maggiore attenzione con le condizioni concrete dei lavoratori, anche al di fuori del dibattito parlamentare. Evoca il rischio di reazioni anche violente da parte della popolazione insoddisfatta dalle politiche del Governo in materia di lavoro.

(I deputati Aiello e Marattin interloquiscono concitatamente).

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, raccomanda moderazione nei toni. Invita, dunque, il deputato Aiello a concludere l'intervento.

Davide AIELLO (M5S) chiarisce che il tono del suo intervento non è dettato da animosità, bensì dalla passione politica che si accompagna ad un tema così delicato per il Paese come quello del lavoro. Associandosi ai colleghi che lo hanno preceduto, invita dunque le opposizioni ad abbandonare i lavori della Commissione.

(I deputati dei gruppi del Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra abbandonano i lavori della Commissione).

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, in replica ai colleghi intervenuti, fa presente come il trattamento economico complessivo non possa essere efficacemente definito direttamente per legge, spettando alla libera contrattazione collettiva individuare in modo appropriato gli elementi che lo compongono e gli ambiti nei quali esso deve trovare applicazione.

Con riferimento al tragico episodio richiamato nel dibattito, osserva che tutte le forze politiche hanno espresso una posizione unanime di condanna e vicinanza alle vittime.

Ricorda, tuttavia, che il provvedimento in esame non concerne specificamente la materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, pur trattandosi di un tema di fondamentale rilievo, già affrontato e destinato a essere ulteriormente approfondito nelle sedi competenti.

Luigi MARATTIN (MISTO) stigmatizza le affermazioni del collega Aiello sui rischi di azioni violente e chiede al presidente di valutare, d'intesa con la Presidenza della Camera, eventuali provvedimenti sanzionatori, sottolineando che il confronto politico, anche quando acceso, deve sempre mante-

nersi entro limiti di rispetto e responsabilità istituzionale.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, prende atto della segnalazione del collega Marattin, facendo presente che procederà alle verifiche necessarie circa quanto affermato dal deputato Aiello. Dispone quindi una sospensione tecnica della seduta.

La seduta, sospesa alle 13, è ripresa alle 14.15.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, avverte che i lavori riprenderanno dall'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Constata quindi l'assenza dei presentatori degli emendamenti Sportiello 1.17, Barzotti 1.20 e Aiello 1.21: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Marattin 4.01, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luigi MARATTIN (MISTO) dichiara di ritirare il suo emendamento 4.1.

Intervenendo poi sull'articolo aggiuntivo 4.01, a sua firma, finalizzato ad introdurre un limite massimo alla durata dei tirocini per il contrasto alla precarietà cumulativa, rileva innanzitutto come i tirocini rappresentino uno strumento prezioso per l'avviamento professionale.

Precisa quindi che, al fine di prevenire l'abuso di un tale strumento per finalità di mera sostituzione di lavoro subordinato, la proposta emendativa prevedeva originariamente che la durata massima complessiva dei tirocini extracurricolari fosse pari a diciotto mesi totali nell'arco della carriera lavorativa del lavoratore, anche presso datori di lavoro diversi, purché afferenti a mansioni sovrapponibili o riconducibili al medesimo profilo professionale.

Ciò posto, nel dichiarare di accettare la riformulazione proposta del suo articolo aggiuntivo 4.01, che prevede il limite della durata massima complessiva dei tirocini extracurricolari, da svolgersi presso imprese appartenenti al medesimo gruppo, a

non più di dodici mesi, ringrazia la rappresentante del Governo per l'apertura dimostrata e ribadisce l'importanza dello strumento in esame che, pertanto, non deve essere abolito quanto piuttosto aggiornato dal punto di vista legislativo, anche rispetto alla normativa comunitaria.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Marattin 4.01, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, prende atto che l'articolo aggiuntivo Barabotti 4.04 è stato ritirato dal presentatore.

Constata quindi l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Scotto 5.01: s'intende che via abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 6.20 dei Relatori (*vedi allegato 2*).

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, concorda i relatori e la rappresentante del Governo, dispone di mantenere accantonato l'emendamento Malagola 6.15.

Quanto alle altre proposte emendative riferite all'articolo 6 del provvedimento in esame, prende atto che gli identici articoli aggiuntivi Caparvi 6.05 e Tassinari 6.08, Giaccone 6.06 e Tassinari 6.09, nonché l'articolo aggiuntivo Malagola 6.031, sono stati ritirati dai presentatori.

Constata quindi l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Scotto 6.02 e 6.03, Sportiello 6.028 e Mari 6.035: s'intende che via abbiano rinunciato.

Passando ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 11 del provvedimento in esame, concorda i relatori e la rappresentante del Governo, dispone di mantenere accantonato l'emendamento 11.8 dei Relatori.

Constata quindi l'assenza dei presentatori degli emendamenti Madia 11.6, Scotto 11.1 e Madia 11.5, nonché degli articoli aggiuntivi Grimaldi 11.07, Scotto 11.02 e Tucci 11.05: s'intende che via abbiano rinunciato.

Concorda i relatori e la rappresentante del Governo, dispone di mantenere accantonati l'articolo aggiuntivo Malagola 11.06,

nonché gli emendamenti Tassinari 11.3 e Lazzarini 11.2.

Passando ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 12 del provvedimento in esame, e con specifico riguardo all'articolo premissivo 012.01 dei Relatori, constata l'assenza dei presentatori dei subemendamenti Scotto 0.012.01.11, Aiello 0.012.01.3, Tucci 0.012.01.4, Scotto 0.012.01.12, Carotenuto 0.012.01.5, Barzotti 0.012.01.6, Grimaldi 0.012.01.1, Tucci 0.012.01.8, nonché degli identici subemendamenti Aiello 0.012.01.7 e Scotto 0.012.01.13 e Carotenuto 0.012.01.9 e Barzotti 0.012.01.10: s'intende che via abbiano rinunciato.

Concordi i relatori e la rappresentante del Governo, dispone quindi di mantenere accantonato l'articolo premissivo 012.01 dei Relatori.

Constata quindi l'assenza dei presentatori degli emendamenti Scotto 12.2, Carotenuto 12.11, Scotto 12.3, Tucci 12.14, Madia 12.8 e 12.9, Soumahoro 12.1, Madia 12.10, Grimaldi 12.16, dell'articolo aggiuntivo Dori 12.02, nonché degli identici emendamenti Madia 12.7 e Tucci 12.12 e Scotto 12.4 e Aiello 12.13: s'intende che via abbiano rinunciato.

Nel prendere atto che l'emendamento Volpi 12.15 è stato ritirato dal presentatore, concordi i relatori e la rappresentante del Governo, dispone quindi di mantenere accantonati gli emendamenti Giaccone 12.5 e Tassinari 12.6.

Passando ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 13 del provvedimento in esame, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Madia 13.4 e Aiello 13.7, nonché degli identici emendamenti Scotto 13.1 e Madia 13.5: s'intende che via abbiano rinunciato.

Prende poi atto che gli emendamenti Lazzarini 13.2 e Caparvi 13.3 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

Passando ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 14 del provvedimento in esame, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Soumahoro 14.1, Gribaudo 14.3, Scotto 14.5, Scotto 14.4, Barzotti 14.13, Scotto 14.6, Carotenuto 14.12, Ghirra 14.16, Scotto 14.10,

Ghirra 14.15, Scotto 14.7, Soumahoro 14.2, Scotto 14.8, Grimaldi 14.14, Madia 14.11, Piccolotti 14.01: s'intende che via abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Tassinari 14.9 (*vedi allegato 2*).

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, passando ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 15 del provvedimento in esame, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Madia 15.13, Aiello 15.14, Madia 15.12 e Scotto 15.2, nonché degli articoli aggiuntivi Soumahoro 15.01, Gribaudo 15.03 e 15.027 e Carotenuto 15.031: s'intende che via abbiano rinunciato.

Prende quindi atto che l'emendamento Tassinari 15.10 è stato ritirato dalla presentatrice, che intende presentare in Assemblea un ordine del giorno nella medesima materia.

Prende atto che i rispettivi presentatori accettano la proposta di riformulazione dei relatori degli identici emendamenti Caparvi 15.5 e Tassinari 15.9 (*vedi allegato 2*).

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Caparvi 15.5 e Tassinari 15.9, come riformulati (*vedi allegato 2*), nonché l'emendamento Giaccone 15.6 (*vedi allegato 2*).

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, passando ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 16 del provvedimento in esame, concordi i relatori e la rappresentante del Governo, dispone di mantenere accantonati gli emendamenti Schifone 16.9 e Casasco 16.8, gli articoli aggiuntivi Giaccone 16.013, D'Attis 16.049, gli identici articoli aggiuntivi Furguele 16.034, Rosato 16.037 e Tassinari 16.053, nonché gli articoli aggiuntivi Gusmeroli 16.027 e Tassinari 16.050.

Prende poi atto che gli identici emendamenti Tassinari 16.7 e Caparvi 16.3 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori e constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Scotto 16.10 e dell'articolo

aggiuntivo Della Vedova 16.014: s'intende che via abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici articoli aggiuntivi Vietri 16.09, Gusmeroli 16.025 e Lazzarini 16.075 (*vedi allegato 2*), nonché l'articolo aggiuntivo Gusmeroli 16.026, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, dichiara assorbito l'articolo aggiuntivo Gusmeroli 16.027 a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo Gusmeroli 16.026, come riformulato. Con specifico riguardo all'articolo aggiuntivo 16.096 dei Relatori, constata l'assenza dei presentatori dei subemendamenti Carotenuto 0.16.096.2 e 0.16.096.1: s'intende che via abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 16.096 dei Relatori (*vedi allegato 2*).

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, in considerazione della necessità di dover attendere il completamento dell'istruttoria da parte dei competenti uffici ministeriali, per il prosieguo dell'esame delle restanti proposte emendative, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, da convocarsi alle ore 18.15 della giornata odierna.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Lunedì 8 giugno 2026. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. — Interviene la Viceministra del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta comincia alle 18.35.

DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale.

C. 2911 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella odierna precedente seduta.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, prende atto dell'assenza dei presentatori degli emendamenti Scotto 7.13 e 7.6, nonché Magi 7.1; s'intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte che l'emendamento Giaccone 7.51 è stato ritirato dai presentatori.

Prende atto dell'assenza dei presentatori degli emendamenti Mari 7.58, Scotto 7.8, Gribaudo 7.15, Tucci 7.37, Aiello 7.45 e 7.39, Tucci 7.41, Madia 7.27, Scotto 7.7, Mari 7.63, Soumahoro 7.3, e degli identici emendamenti Barzotti 7.44 e Tucci 7.46, nonché Carotenuto 7.43 e Scotto 7.14; s'intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte che gli identici emendamenti Bruzzone 7.20, Squeri 7.22 e Furgiuele 7.17 sono stati ritirati dai presentatori.

Prende atto dell'assenza dei presentatori dell'emendamento Mari 7.55, nonché degli identici emendamenti Scotto 7.9 e Madia 7.28, e degli emendamenti Scotto 7.10 e Mari 7.64; s'intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte che gli emendamenti Caparvi 7.53 e Dori 7.57 sono stati ritirati dai presentatori.

Prende atto dell'assenza dei presentatori degli emendamenti Madia 7.29, Barzotti 7.40 e degli identici emendamenti Magi 7.2 e Madia 7.25; s'intende che vi abbiano rinunciato.

Prende atto dell'assenza dei presentatori dei subemendamenti Scotto 0.7.68.6, Tucci 0.7.68.1, Carotenuto 0.7.68.3, Tucci 0.7.68.5, Barzotti 0.7.68.4, Scotto 0.7.68.7 e 0.7.68.8, nonché Aiello 0.7.68.2 e Scotto 0.7.68.9; s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Viceministra Maria Teresa BELLUCCI esprime parere favorevole sull'emendamento 7.68 dei relatori, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, avverte che la nuova formulazione dell'e-

emendamento 7.68 è stata accettata dai relatori.

La Commissione approva l'emendamento 7.68 dei relatori, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.68 dei relatori risultano assorbiti gli emendamenti Lazzarini 7.52, Cerreto 7.54 e Volpi 7.67.

Prende atto dell'assenza dei presentatori degli emendamenti Gribaudo 7.4, Mari 7.65, Madia 7.26, Scotto 7.11, degli identici emendamenti Scotto 7.12 e Barzotti 7.48, nonché degli emendamenti Aiello 7.49 e Mari 7.60, e degli identici emendamenti Gribaudo 7.16 e Mari 7.61, nonché degli emendamenti Sportiello 7.50 e Madia 7.31; s'intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte che l'emendamento Giaccone 7.21 è stato ritirato dai presentatori.

Prende atto dell'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Fratoianni 7.05, Madia 7.03 e Fratoianni 7.06; s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Viceministra Maria Teresa BELLUCCI esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Giaccone 7.04, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, prende atto che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Giaccone 7.04 hanno accettato la nuova formulazione proposta dalla rappresentante del Governo.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Giaccone 7.04, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, prende atto dell'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Guerra 7.01; s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Viceministra Maria Teresa BELLUCCI esprime parere favorevole sull'emen-

damento Giaccone 8.2, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Giaccone 8.2 hanno accettato la nuova formulazione proposta dalla rappresentante del Governo.

La Commissione approva l'emendamento Giaccone 8.2, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).⁽¹⁾

La Viceministra Maria Teresa BELLUCCI esprime parere favorevole sull'emendamento Giaccone 9.1, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Giaccone 9.1 hanno accettato la nuova formulazione proposta dalla rappresentante del Governo.

La Commissione approva l'emendamento Giaccone 9.1, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La Viceministra Maria Teresa BELLUCCI esprime parere favorevole sull'emendamento 11.8 dei relatori.

La Commissione approva l'emendamento 11.8 dei relatori (*vedi allegato 2*).

La Viceministra Maria Teresa BELLUCCI esprime parere favorevole sull'articolo premissivo 012.01 dei relatori, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Chiara TENERINI (FI-PPE), *relatrice*, accoglie la proposta di riformulazione dell'articolo premissivo 012.01 dei relatori⁽²⁾.

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 693 dell'11 giugno 2026.

(2) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 693 dell'11 giugno 2026.

La Commissione approva l'articolo premissivo 012.01 dei relatori come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).⁽³⁾

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Giaccone 12.5 è da intendersi assorbito a seguito dell'approvazione dell'articolo premissivo 012.01 dei relatori come riformulato. Avverte che l'emendamento Tassinari 12.6 è stato ritirato dai rispettivi presentatori e constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Grimaldi 12.16 e dell'articolo aggiuntivo Dori 12.02; si intende vi abbiano rinunciato.

Marta SCHIFONE (FDI) ritira l'emendamento 16.9 a sua firma.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Casasco 16.8, l'articolo aggiuntivo D'Attis 16.049 e gli identici emendamenti Furguele 16.034 e Tassinari 16.053 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori. Constata, quindi, l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Rosato 16.037 e Della Vedova 16.014; s'intende vi abbiano rinunciato.

Andrea GIACCONE (LEGA) ritira l'emendamento 16.013 a sua prima firma.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, constatata l'assenza dei presentatori dei subemendamenti Scotto 0.16.094.7, 0.16.094.6, 0.16.094.4, del subemendamento Tucci 0.16.094.8, dei subemendamenti Scotto 0.16.094.3, 0.16.094.2, 0.16.094.5, 0.16.094.1; si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 16.094 dei Relatori (*vedi allegato 2*).

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dai relatori del-

l'articolo aggiuntivo Tassinari 16.050 (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Tassinari 16.050 come riformulato (*vedi allegato 2*).

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 19.05, è ripresa alle 19.10.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, comunica che i deputati Giaccone e Coppo hanno sottoscritto l'emendamento Gribaudo 8.1.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Gribaudo 8.1 (*vedi allegato 2*).

Lorenzo MALAGOLA (FDI) ritira l'emendamento 6.15 e l'articolo aggiuntivo 11.06 a sua firma.

La Viceministra Maria Teresa BELLUCCI esprime parere favorevole sull'emendamento Giaccone 10.25 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Andrea GIACCONE (LEGA) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 10.25 a sua prima firma.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Giaccone 10.25 come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, avverte che gli identici emendamenti Squeri 10.11 e Giaccone 10.8 sono da considerarsi assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Giaccone 10.25 come riformulato. Prende atto che gli emendamenti Tassinari 10.13 e 10.12, Giaccone 10.9 e Caparvi 10.26 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

Constata quindi l'assenza dei presentatori degli emendamenti Barzotti 10.18, Aiello

(3) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 693 dell'11 giugno 2026.

10.19, Tucci 10.20, Carotenuto 10.21, Mari 10.32, Madia 10.16, Mari 10.34, Scotto 10.3, Tucci 10.24, Mari 10.30 e 10.31, Aiello 10.22, Madia 10.15, Scotto 10.4, Mari 10.29, Scotto 10.6, Mari 10.33 e Tucci 10.23, nonché degli identici emendamenti Magi 10.1, Scotto 10.7 e Mari 10.27, Magi 10.2 ⁽⁴⁾ e Scotto 10.5, Mari 10.28 e Madia 10.17: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Prende atto che i rispettivi presentatori accettano la proposta di riformulazione degli identici emendamenti Caparvi 10.10 e Tassinari 10.14 ⁽⁵⁾.

La Commissione approva gli identici emendamenti Caparvi 10.10 e Tassinari 10.14, come riformulati (*vedi allegato 2*).

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, ritira l'articolo aggiuntivo 16.095 dei relatori. Avverte quindi che sono decaduti i relativi subemendamenti Pavanelli 0.16.095.3, Scotto 0.16.095.1, Tucci 0.16.095.4, Pavanelli 0.16.095.5, Tucci 0.16.095.6, 0.16.095.7 e 0.16.095.8,

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, prende atto che non residuano proposte emendative da esaminare ⁽⁶⁾. Avverte quindi che si procederà alla votazione per il conferimento del mandato ai relatori.

Avverte altresì che hanno espresso i pareri di competenza il Comitato per la legislazione e le Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), VI (Finanze), IX (Trasporti), X (Attività produttive), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea), mentre la Commissione parla-

mentare per le questioni regionali ha comunicato per le vie brevi che non esprimerà il prescritto parere.

Prima di procedere alla deliberazione del mandato ai relatori, sottopone alla Commissione la proposta di correzioni di forma ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di correzioni di forma.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, pone quindi in votazione la proposta di conferire ⁽⁷⁾ il mandato ai relatori, onorevoli Rizzetto, Nisini e Tenerini, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento come modificato dalle proposte emendative approvate.

La Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, avverte infine che la Presidenza si riserva di nominare i componenti del Comitato dei nove per la discussione in Assemblea, sulla base delle designazioni dei rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle 19.25.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 687 del 3 giugno 2026, a pagina 226, prima colonna, trentaseiesima riga, la parola: « 7.54 » è sostituita dalla seguente: « 7.53 ».

(4) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 692 del 10 giugno 2026.

(5) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 693 dell'11 giugno 2026.

(6) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 693 dell'11 giugno 2026.

(7) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 693 dell'11 giugno 2026.

ALLEGATO 1

DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. C. 2911 Governo.

**PROPOSTE EMENDATIVE 7.68, 11.8, 012.01, 16.094, 16.095 e 16.096
DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 7.

All'emendamento 7.68 dei Relatori, capoverso 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: , nonché le prestazioni di welfare contrattuale riconosciute alla generalità dei dipendenti.

0.7.68.6. Scotto, Sarracino.

All'emendamento 7.68 dei Relatori, capoverso 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: , nonché le prestazioni di welfare contrattuale.

0.7.68.1. Tucci, Aiello, Carotenuto, Barzotti.

All'emendamento 7.68 dei Relatori, capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole da: si compone di tutte le voci fino alla fine del periodo con le seguenti: è riconducibile al minimale contrattuale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera, che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non può essere inferiore al 9,5 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), in vigore al 1° gennaio di ciascun anno, rideterminato al 12 per cento ai fini dell'individuazione del salario minimo di cui al presente comma e rivalutato annual-

mente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita. Il minimale contrattuale è da intendersi al netto degli istituti aggiuntivi di qualsiasi natura.

0.7.68.3. Carotenuto, Aiello, Tucci, Barzotti.

All'emendamento 7.68 dei Relatori, capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole da: di tutte le voci fino alle parole: welfare contrattuale con le seguenti: del trattamento economico minimo non inferiore a 9 euro lordi all'ora, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative.

0.7.68.5. Tucci, Aiello, Carotenuto, Barzotti.

All'emendamento 7.68 dei Relatori, capoverso 4-bis, primo periodo, dopo le parole: fisse e continuative aggiungere le seguenti: il cui trattamento economico minimo non è comunque inferiore a 9 euro l'ora.

0.7.68.4. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

All'emendamento 7.68 dei Relatori, capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: escluse le voci retributive discrezionali e variabili riconosciute ai singoli lavoratori con le seguenti: esclusi i trattamenti economici non strutturali, quali le componenti retributive riconosciute su base personale, discrezionale o temporanea, non generalizzate all'interno della medesima categoria di lavoratori e fondate su criteri oggettivi individuali.

0.7.68.7. Scotto, Sarracino.

All'emendamento 7.68 dei Relatori, capoverso 4-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il trattamento economico complessivo minimo orario, stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.

0.7.68.8. Scotto, Sarracino.

All'emendamento 7.68 dei Relatori, capoverso 4-bis, terzo periodo, sostituire le parole: un trattamento economico complessivo equivalente alle disposizioni *con le seguenti:* il trattamento economico complessivo.

0.7.68.2. Aiello, Carotenuto, Tucci, Barzotti.

All'emendamento 7.68 dei Relatori, capoverso 4-bis, dopo il terzo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: La comparazione di cui al periodo precedente non può essere valutata attraverso la somma di istituti diversi, ma deve valere con riferimento alle singole voci che compongono il trattamento economico complessivo, in ragione della diversità della loro natura e dei loro effetti sulla retribuzione.

0.7.68.9. Scotto, Sarracino.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Il trattamento economico complessivo di cui al comma 2 si compone di tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, comprese le mensilità aggiuntive e le indennità contrattuali fisse e continuative, nonché le prestazioni di *welfare* contrattuale riconosciute alla generalità dei dipendenti. Sono in ogni caso escluse le voci retributive discrezionali e variabili riconosciute ai singoli lavoratori. I contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 3, che assicurano un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dalle disposizioni del medesimo comma 3, nel rispetto di quanto stabilito dal primo

periodo del presente comma, soddisfano le condizioni per l'accesso ai benefici di cui al comma 5.

7.68. I Relatori.

ART. 11.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera q) è inserita la seguente:

«q-bis) per i soli datori di lavoro privati, il codice alfanumerico unico assegnato al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai sensi dell'articolo 16-*quater* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 »;

b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « Le informazioni di cui alle lettere g), i), l), m), q) » sono inserite le seguenti: « , q-bis) ».

Conseguentemente:

all'articolo 15, comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sopprimere le parole: « per ogni *account* in più associato al singolo codice fiscale. »;

all'articolo 18, comma 1, sopprimere le parole: « , ivi incluso il contratto di apprendistato ».

11.8. I relatori.

ART. 12.

⁽⁸⁾*All'articolo premissivo 012.01 dei Relatori, alla lettera a) premettere la seguente:*

0a) al comma 1 dell'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 la parola: « autonomi » è soppressa.

0.012.01.2. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

(Irricevibile)

(8) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 692 del 10 giugno 2026.

All'articolo premissivo 012.01 dei Relatori, sopprimere la lettera a).

0.012.01.11. Scotto, Sarracino.

All'articolo premissivo 012.01 dei Relatori, sopprimere la lettera b).

0.012.01.3. Aiello, Carotenuto, Tucci, Barzotti.

All'articolo premissivo 012.01 dei Relatori, alla lettera b), dopo le parole: automatizzati aggiungere le seguenti: degli elementi di organizzazione, direzione, controllo, valutazione, limitazione dell'accesso al lavoro o determinazione unilaterale del compenso nonché.

0.012.01.4. Tucci, Barzotti, Aiello, Carotenuto.

All'articolo premissivo 012.01 dei Relatori, alla lettera b), dopo le parole: all'effettivo tipo contrattuale, aggiungere le seguenti: quali i poteri di organizzazione, direzione, controllo, valutazione, sanzione, limitazione dell'accesso al lavoro o determinazione unilaterale del compenso.

0.012.01.12. Scotto, Sarracino.

All'articolo premissivo 012.01 dei Relatori, sopprimere la lettera c).

0.012.01.5. Carotenuto, Aiello, Tucci, Barzotti.

All'articolo premissivo 012.01 dei Relatori, alla lettera c) sostituire la parola: fatti con la seguente: indici.

0.012.01.6. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

All'articolo premissivo 012.01 dei Relatori, alla lettera c), sostituire le parole: il rapporto si presume di natura subordinata salvo prova contraria con le seguenti: il rapporto è da considerarsi di natura subordinata. L'onere della prova circa la even-

tuale natura autonoma del rapporto di lavoro grava integralmente ed esclusivamente sulla piattaforma digitale.

0.012.01.1. Grimaldi, Mari.

All'articolo premissivo 012.01 dei Relatori, sopprimere la lettera d).

*** 0.012.01.7.** Aiello, Carotenuto, Tucci, Barzotti.

*** 0.012.01.13.** Scotto, Sarracino.

All'articolo premissivo 012.01 dei Relatori, alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: penali o di sicurezza sociale.

0.012.01.8. Tucci, Aiello, Carotenuto, Barzotti.

All'articolo premissivo 012.01 dei Relatori, alla lettera d), sostituire le parole: , penali o di sicurezza sociale con le seguenti: o penali.

*** 0.012.01.9.** Carotenuto, Aiello, Tucci, Barzotti.

*** 0.012.01.10.** Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

All'articolo 12 premettere il seguente:

Art. 012.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai lavoratori di cui al capo V-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Conseguentemente all'articolo 12 apportare le seguenti modifiche:

alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La qualificazione del rapporto tiene conto di tutti gli elementi utili alla riconduzione del rapporto di lavoro all'effettivo

tipo contrattuale, compresi, tra l'altro, quelli desumibili dall'utilizzo di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati;

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Quando emergono fatti che indicano direzione e controllo, anche per il tramite di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati, il rapporto di lavoro si presume di natura subordinata, salvo prova contraria.;

dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. La presunzione di cui al comma 3 non si applica ai procedimenti che riguardano questioni tributarie, penali o di sicurezza sociale.

012.01. I Relatori.

ART. 16.

All'articolo aggiuntivo 16.094 dei Relatori, sopprimere il comma 1.

0.16.094.1. Scotto, Sarracino.

All'articolo aggiuntivo 16.094 dei Relatori, sopprimere il comma 2.

0.16.094.2. Scotto, Sarracino.

All'articolo aggiuntivo 16.094 dei Relatori, comma 2, capoverso 2-bis, sopprimere le parole: anche non continuativo ed ulteriore rispetto a quello previsto dal comma 2.

0.16.094.5. Scotto, Sarracino.

All'articolo aggiuntivo 16.094 dei Relatori, comma 2, capoverso 2-bis, sostituire le parole: salvo che il contratto collettivo applicato dall'utilizzatore con le seguenti: salvo diverse e più favorevoli condizioni definite dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.,

0.16.094.3. Scotto, Sarracino.

All'articolo aggiuntivo 16.094 dei Relatori, al comma 2, capoverso 2-bis, sostituire le parole: un diverso limite con le seguenti: un limite di miglior favore per il lavoratore somministrato.

0.16.094.8. Tucci, Aiello, Carotenuto.

All'articolo aggiuntivo 16.094 dei Relatori, sopprimere il comma 3.

0.16.094.4. Scotto, Sarracino.

All'articolo aggiuntivo 16.094 dei Relatori, al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

0.16.094.6. Scotto, Sarracino.

All'articolo aggiuntivo 16.094 dei Relatori, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Viene esteso il diritto di precedenza sull'utilizzatore di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore.

0.16.094.7. Scotto, Sarracino.

Nel capo V, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Continuità occupazionale dei lavoratori somministrati)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « dei periodi di missione » sono inserite le seguenti: « di lavoratori assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo determinato, »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il lavoratore assunto dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato può svolgere periodi di mis-

sione a termine presso un medesimo utilizzatore, aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata complessiva, anche non continuativa e ulteriore rispetto a quella prevista dal comma 2, non superiore a trentasei mesi, salvo che il contratto collettivo applicato dall'utilizzatore preveda un diverso limite temporale ».

2. Il limite temporale di cui al comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotto dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Eventuali precedenti periodi di missione di lavoratori già assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato non rilevano ai fini del suddetto computo.

3. È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore in costanza o al termine del periodo di missione.

16.094. I Relatori.

All'articolo aggiuntivo 16.095 dei Relatori, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: livelli occupazionali inserire le seguenti: assicurati nel rispetto dei contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,.

0.16.095.3. Pavanelli, Aiello, Carotenuto, Tucci.

All'articolo aggiuntivo 16.095 dei Relatori, al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: non inferiore a tre con le seguenti: non inferiore a cinque.

0.16.095.1. Scotto, Fossi, Sarracino.

All'articolo aggiuntivo 16.095 dei Relatori, al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: , non vincolante,.

0.16.095.4. Tucci, Aiello, Carotenuto.

All'articolo aggiuntivo 16.095 dei Relatori, al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: non.

0.16.095.5. Pavanelli, Aiello, Carotenuto, Tucci.

All'articolo aggiuntivo 16.095 dei Relatori, al comma 4, lettera b), sopprimere le parole da: con costo fino alla fine della lettera.

0.16.095.6. Tucci, Aiello, Carotenuto.

All'articolo aggiuntivo 16.095 dei Relatori, al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: superiore alla soglia di cui al comma 3.

0.16.095.7. Tucci, Aiello, Carotenuto.

All'articolo aggiuntivo 16.095 dei Relatori, al comma 5, sostituire le parole: 250 dipendenti con le seguenti: 100 dipendenti.

0.16.095.8. Tucci, Aiello, Carotenuto.

⁽⁹⁾*All'articolo aggiuntivo 16.095 dei Relatori, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole: « delle somme di cui al primo periodo » sono inserite le seguenti: « non possono essere avviate le procedure di delocalizzazione dei macchinari, dei materiali e delle produzioni e ».

0.16.095.2. Fossi, Scotto, Sarracino.

(Irricevibile)

(9) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 692 del 10 giugno 2026.

Nel capo IV, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Misure di sostegno in favore delle imprese nei casi di crisi aziendali complesse)

1. I finanziamenti erogati, sulla base di contratti di programma, accordi di sviluppo e contratti di sviluppo, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e del codice degli incentivi, di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, nonché i finanziamenti erogati nell'ambito di programmi europei cofinanziati dai fondi strutturali o da strumenti dell'Unione europea, compreso il Fondo InvestEU di cui al regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, sono subordinati a un impegno pluriennale di mantenimento dei livelli occupazionali da parte del soggetto beneficiario. L'impegno deve specificare: *a)* il numero minimo di unità lavorative da mantenere, distinto per tipologia contrattuale; *b)* la sede o le sedi produttive di riferimento; *c)* il periodo di vincolo, determinato ai sensi del presente comma. L'impegno di mantenimento dei livelli occupazionali ha durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette anni dalla data di erogazione dell'ultima rata del finanziamento. La durata specifica è determinata, caso per caso, con il decreto o l'atto di concessione del finanziamento, tenendo conto dei seguenti parametri: *a)* l'entità del contributo pubblico in rapporto al fatturato e all'organico del soggetto beneficiario; *b)* la rilevanza strategica del sito produttivo per l'economia del territorio, certificata dalla regione competente; *c)* il grado di dipendenza occupazionale locale, espresso come rapporto percentuale tra il numero dei lavoratori dipendenti del soggetto beneficiario e il numero totale degli occupati nel comune o nella provincia di riferimento; *d)* la durata dell'esposizione debitoria o del rischio di delocalizzazione attestata nel piano industriale; *e)* i precedenti aiuti pubblici ricevuti negli ultimi dieci anni. I parametri di cui alle lettere da *a)* a *e)* del quarto periodo sono stabiliti con decreto del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli impegni di cui al presente comma sono registrati in un'apposita sezione del Registro nazionale delle condizionalità occupazionali, istituito ai sensi del comma 7.

2. In caso di crisi aziendale sopravvenuta, ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ad eccezione dei casi di liquidazione giudiziale e di amministrazione straordinaria, il soggetto beneficiario può chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una revisione del periodo di durata residua del vincolo di mantenimento dei livelli occupazionali, motivata da elementi di fatto nuovi e non prevedibili al momento della stipulazione dell'accordo. La revisione non può ridurre la durata residua del vincolo a meno di diciotto mesi dalla data della richiesta. Essa sospende, non estinguendolo, l'obbligo di restituzione per la durata della procedura di revisione ed è soggetta al parere obbligatorio, non vincolante, delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto di programma o dell'accordo o contratto di sviluppo originari. La revisione non è ammessa qualora la riduzione occupazionale sia riconducibile a decisioni di delocalizzazione produttiva verso Paesi non appartenenti all'Unione europea adottate nei dodici mesi precedenti la richiesta di revisione. Le modalità di accertamento, quantificazione e recupero sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì ai finanziamenti pubblici di cui al comma 1 erogati nei dieci anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i quali il periodo di utilizzo o di rendicontazione non sia ancora concluso alla medesima data. Entro centottanta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia, procedono alla ricognizione dei soggetti beneficiari rientranti nell'ambito di applicazione del presente comma e li invitano a sottoscrivere, entro i successivi novanta giorni, un atto aggiuntivo all'atto di concessione originario, recante l'impegno di mantenimento dei livelli occupazionali di cui al comma 1, con durata residua non inferiore a tre anni dalla data di sottoscrizione. In caso di mancata sottoscrizione dell'atto aggiuntivo entro il termine di cui al secondo periodo, l'amministrazione concedente procede al recupero proporzionale dei contributi erogati, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 2, assumendo come periodo di vincolo residuo il triennio decorrente dalla data di scadenza del termine per la sua sottoscrizione. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai finanziamenti per i quali sia già intervenuta la restituzione integrale o sia pendente una procedura concorsuale aperta anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Qualora l'Ispettorato nazionale del lavoro accerti una riduzione dei livelli occupazionali intervenuta al di fuori dei casi previsti dal comma 2, il periodo di vincolo residuo è raddoppiato automaticamente dalla data del provvedimento di accertamento, con corrispondente estensione dell'obbligo di restituzione proporzionale di cui al medesimo comma 2. Ai fini del presente comma, costituiscono indici presuntivi di violazione, singolarmente o congiuntamente: *a)* la cessione di ramo d'azienda a soggetto giuridico collegato o controllato, anche indirettamente, con contestuale riduzione dell'organico nel sito produttivo oggetto dell'accordo, avvenuta entro il periodo di vincolo; *b)* il trasferimento di funzioni produttive verso unità operative ubicate in Paesi non appartenenti all'Unione europea o in Paesi membri del-

l'Unione europea in cui il costo del lavoro è inferiore al 60 per cento della media nazionale italiana, documentato da atti societari, contratti di fornitura o comunicazioni alle autorità di vigilanza; *c)* la riduzione dell'organico in misura superiore alla soglia di cui al comma 3 contestualmente all'aumento del ricorso a contratti di appalto o di somministrazione per le medesime mansioni nel medesimo sito produttivo; *d)* la presentazione di piani industriali contenenti previsioni di riduzione occupazionale nei dodici mesi successivi alla stipulazione dell'accordo, non comunicati all'amministrazione concedente al momento della stipulazione stessa. L'accertamento della violazione è effettuato dall'Ispettorato nazionale del lavoro, d'ufficio o su segnalazione delle organizzazioni sindacali firmatarie, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o della regione territorialmente competente, con provvedimento motivato adottato nel rispetto del contraddittorio con il soggetto beneficiario, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Avverso il provvedimento di accertamento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro sessanta giorni dalla notificazione. La proposizione del ricorso non sospende automaticamente l'obbligo di restituzione, salvo che il tribunale amministrativo regionale disponga misure cautelari ai sensi dell'articolo 55 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

5. I contributi in conto capitale e i crediti d'imposta destinati ad attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'articolo 1, commi da 198 a 207, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come da ultimo modificati dall'articolo 1, commi 138 e seguenti, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono condizionati, per le imprese con organico superiore a duecentocinquanta dipendenti, alla sottoscrizione di un piano triennale di mantenimento dei livelli occupazionali. Il piano è approvato dalla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più

rappresentative. In caso di mancato rispetto del piano, il credito d'imposta è ridotto proporzionalmente per il periodo d'imposta in corso alla data di accertamento della violazione e per i successivi e la quota già fruita eccedente la quota spettante è recuperata ai sensi dell'articolo 27 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

6. Le imprese beneficiarie di cui ai commi 2 e 4 trasmettono annualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione sullo stato di attuazione degli impegni occupazionali assunti, che è pubblicata nel Registro nazionale delle condizionalità occupazionali istituito ai sensi del comma 7. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Ispettorato nazionale del lavoro esercitano le funzioni di controllo e verifica. Le informazioni acquisite sono trasmesse ogni sei mesi dal medesimo Ministero alle Commissioni parlamentari competenti.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito il Registro nazionale delle condizionalità occupazionali. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti le modalità di funzionamento, i contenuti e le procedure di accesso al Registro. La tenuta del Registro è affidata all'Ispettorato nazionale del lavoro, che si avvale delle infrastrutture informatiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

16.095. I Relatori.

All'articolo aggiuntivo 16.096 dei Relatori, al comma 1, sostituire le parole: della Federazione nazionale Maestri del lavoro con le seguenti: dei Centri pubblici per l'impiego.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: alla Federazione nazionale Maestri del lavoro con le seguenti: ai Centri pubblici per l'impiego.

0.16.096.2. Carotenuto, Barzotti, Aiello, Tucci.

All'articolo aggiuntivo 16.096 dei Relatori, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta dalla Federazione nazionale Maestri del lavoro e sull'utilizzo delle risorse del presente articolo.

0.16.096.1. Scotto, Sarracino.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Contributo alla Federazione nazionale Maestri del lavoro)

1. Al fine di promuovere la cultura del lavoro, della sicurezza nei luoghi di lavoro e dell'orientamento dei giovani ai percorsi formativi e professionali, è autorizzata la spesa di euro 130.000 per l'anno 2027 e di euro 260.000 a decorrere dall'anno 2028 quale contributo statale a favore della Federazione nazionale Maestri del lavoro, per lo svolgimento delle attività di interesse sociale e formativo previste dal proprio statuto.

2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato, in particolare, alle attività di:

a) orientamento e formazione dei giovani e supporto ai percorsi di transizione scuola-lavoro;

b) diffusione della cultura della sicurezza e dell'etica del lavoro;

c) promozione della legalità, del volontariato e della solidarietà sociale.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1 e di rendicontazione delle attività finanziate.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 130.000 per l'anno 2027 e a euro 260.000 a decorrere dall'anno

2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire »

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

16.096. I Relatori.

ALLEGATO 2

**DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. C. 2911
Governo.**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 4.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Limite di durata dei tirocini extracurricolari)

1. Dopo il comma 726 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è inserito il seguente:

726-bis. La durata massima dei tirocini extracurricolari di cui ai commi da 720 a 726 non può eccedere il limite di dodici mesi complessivi per ciascun gruppo di imprese, fermi restando gli altri limiti previsti dalla legislazione vigente.

4.01. *(Nuova formulazione)* Marattin.

ART. 6.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del presente decreto-legge, aggiungere le seguenti: per gli anni 2026, 2027 e 2028.

6.20. I Relatori.

ART. 7.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Il trattamento economico complessivo di cui al comma 2 è costituito da tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dai contratti collettivi nazionali di cui al me-

desimo comma 2, comprese le mensilità aggiuntive e le indennità fisse e continuative, nonché dalle prestazioni di *welfare* contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti e dagli eventuali altri istituti o indennità aventi valore economico, definiti dagli stessi contratti collettivi. Sono in ogni caso escluse le voci retributive discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori.

7.68. *(Nuova formulazione)* I Relatori.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Disciplina della contrattazione collettiva di prossimità)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. I contratti collettivi di lavoro e le specifiche intese di cui al comma 1 sono depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali e presso l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 »;

b) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:

« 2-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, le specifiche intese di cui

al comma 1, realizzate dai contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale applicati dai datori di lavoro che occupano fino a quindici dipendenti, che operano in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 e alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, ove prevedano trattamenti peggiorativi, sono sottoscritte presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio.

2-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, qualora le specifiche intese di cui al comma 1 prevedano trattamenti peggiorativi, l'impresa informa i lavoratori interessati entro tre giorni dalla sottoscrizione con comunicazione scritta anche a mezzo di posta elettronica ovvero nelle modalità previste dalle procedure aziendali ».

7.04. (Nuova formulazione) Giaccone, Lazzarini, Caparvi.

ART. 8.

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) elaborare, con cadenza periodica e su base territoriale omogenea, indicatori sintetici relativi al costo della vita, al mercato delle locazioni immobiliari e ai prezzi al consumo dei beni e dei servizi anche a livello locale.

8.2. (Nuova formulazione) Giaccone, Caparvi, Lazzarini.

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: correttivi.

8.1. Gribaudo.

ART. 9.

Al comma 1, capoverso c-bis), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* articolato per settori economici omogenei *inserire le seguenti:* e per ambiti territoriali omogenei;

b) *alla lettera d), dopo le parole:* ulteriori elementi conoscitivi *inserire le seguenti:* , ivi compresi indicatori relativi al costo della vita, ai costi abitativi, alla componente energetica e al potere di acquisto delle retribuzioni nei diversi ambiti territoriali,.

9.1. (Nuova formulazione) Giaccone, Caparvi, Lazzarini.

ART. 10.

Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:

1. Al fine di favorire il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro alle rispettive scadenze naturali e di assicurare continuità alla tutela economica dei lavoratori, le parti stipulanti, nell'esercizio della propria autonomia contrattuale, prevedono procedure idonee a garantire regolarità nei rinnovi nonché meccanismi volti ad assicurare adeguata copertura economica nel periodo intercorrente tra la scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e la sottoscrizione del relativo rinnovo, assumendo a riferimento la data di scadenza naturale del precedente contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. In caso di mancato rinnovo dei contratti collettivi entro i primi nove mesi successivi alla naturale scadenza, in assenza di diverse pattuizioni contrattuali, le retribuzioni sono adeguate, a titolo di anticipazione forfetaria dell'incremento retributivo previsto dal comma 1, alla variazione dell'indicatore dei prezzi al consumo al netto dei prodotti energetici importati (IPCA-NEI), nella misura pari al 50 per cento della stessa.

3. Nei settori caratterizzati da elevata stagionalità e variabilità dei ricavi ai sensi dell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, ovvero nei settori a cui appartengono i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la misura dell'adeguamento di cui al comma 2 è determinata dalla contrattazione collettiva sulla base di indicatori economici settoriali e non può comunque superare il valore percentuale previsto dal medesimo comma 2.

10.25. *(Nuova formulazione)* Giaccone.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e fino al suo rinnovo.

* **10.10.** *(Nuova formulazione)* Caparvi, Giaccone, Lazzarini.

* **10.14.** *(Nuova formulazione)* Tassinari, Battilocchio, Squeri.

ART. 11.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera q) è inserita la seguente:

«q-bis) per i soli datori di lavoro privati, il codice alfanumerico unico assegnato al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai sensi dell'articolo 16-*quater* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 »;

b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « Le informazioni di cui alle lettere g), i), l), m), q) » sono inserite le seguenti: « , q-bis) ».

Conseguentemente:

all'articolo 15, comma 1, lettera a), capoverso 2.ter, sopprimere le parole: « per ogni account in più associato al singolo codice fiscale. »;

all'articolo 18, comma 1, sopprimere le parole: « , ivi incluso il contratto di apprendistato ».

11.8. I Relatori.

ART. 12.

Nel capo III, prima dell'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai lavoratori di cui al capo V-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Conseguentemente, all'articolo 12, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: « di cui al capo V-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 »;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. La qualificazione del rapporto tiene conto di tutti gli elementi utili alla riconduzione del rapporto di lavoro all'effettivo tipo contrattuale, compresi, tra l'altro, quelli desumibili dall'utilizzo di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati.;

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Quando emergono fatti che indicano l'esistenza di poteri di direzione e controllo, anche per il tramite di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati, il rapporto di lavoro si presume di natura subordinata, salva prova contraria.

012.01. *(Nuova formulazione)* I Relatori.

ART. 14.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il lavoratore ha diritto di ottenere, su richiesta, una spiegazione intelligibile e il riesame mediante intervento umano delle decisioni automatizzate che dispongono la limitazione, la sospensione o la chiusura del suo *account*, il diniego della retribuzione per il lavoro prestato o la modifica della situazione contrattuale del lavoratore stesso.

14.9. Tassinari, Battilocchio.

ART. 15.

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: del Ministero del lavoro e delle politiche sociali *con le seguenti:* del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.

15.6. Giaccone, Caparvi, Lazzarini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Con riferimento alle annotazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 47-*quater* del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, relative al periodo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine ivi previsto è prorogato di novanta giorni.

* **15.5.** (Nuova formulazione) Caparvi, Giaccone, Lazzarini.

* **15.9.** (Nuova formulazione) Tassinari, Battilocchio.

ART. 16.

Al capo IV, dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di organi delle forme pensionistiche complementari)

1. Gli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, durano in carica cinque esercizi e gli incarichi non possono essere rinnovati per più di due mandati consecutivi.

2. Il presidente e il vicepresidente delle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 sono eletti dall'organo di amministrazione tra i propri componenti.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai fini dell'applicazione del divieto di cui al comma 1, non si computano i mandati completati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* **16.09.** Vietri.

* **16.025.** Gusmeroli, Caparvi, Giaccone, Lazzarini.

* **16.075.** Lazzarini, Giaccone, Caparvi.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Distacco per finalità di salvaguardia occupazionale e continuità produttiva)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in via sperimentale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge fino

al 31 dicembre 2029, il distacco di uno o più lavoratori, nel rispetto delle mansioni svolte, è ammesso, previo accordo sindacale, anche in assenza dell'interesse proprio del datore di lavoro distaccante e anche tra aziende non appartenenti allo stesso settore o che non⁽¹⁰⁾ adottano il medesimo contratto collettivo, quando sia finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali o della continuità produttiva, alla conservazione delle competenze professionali ovvero a evitare o a limitare sospensioni dell'attività lavorativa, riduzioni dell'orario di lavoro, ricorso agli ammortizzatori sociali o situazioni di esubero di personale.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente articolo.

16.026. *(Nuova formulazione)* Gusmeroli, Giaccone, Lazzarini, Caparvi.

Nel capo IV, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di prestazioni delle forme pensionistiche complementari)

1. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall'articolo 1, comma 201, lettera b), della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: « 60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento ». La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal termine del 1° luglio 2026 di cui al primo periodo del comma 202 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

2. All'articolo 1, comma 202, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: « fatta eccezione per la disposi-

zione di cui alla lettera c) del medesimo comma 201, che si applica a decorrere dal 31 ottobre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « fatta eccezione per la disposizione di cui alla lettera c) del medesimo comma 201, nonché per l'erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a cinque anni di cui alla lettera b), numero 2), capoverso 3-bis, del suddetto comma 201, che si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2026 ».

16.050. *(Nuova formulazione)* Tassinari, Battilocchio.

Nel capo IV, dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Continuità occupazionale dei lavoratori somministrati)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « dei periodi di missione » sono inserite le seguenti: « di lavoratori assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo determinato, »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il lavoratore assunto dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato può svolgere periodi di missione a termine presso un medesimo utilizzatore, aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata complessiva, anche non continuativa e ulteriore rispetto a quella prevista dal comma 2, non superiore a trentasei mesi, salvo che il contratto collettivo applicato dall'utilizzatore preveda un diverso limite temporale ».

2. Il limite temporale di cui al comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotto dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conver-

(10) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 692 del 10 giugno 2026.

sione del presente decreto. Eventuali precedenti periodi di missione di lavoratori già assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato non rilevano ai fini del suddetto computo.

3. È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore in costanza o al termine del periodo di missione.

16.094. I Relatori.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Contributo alla Federazione nazionale Maestri del lavoro)

1. Al fine di promuovere la cultura del lavoro, della sicurezza nei luoghi di lavoro e dell'orientamento dei giovani ai percorsi formativi e professionali, è autorizzata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2027 e di 260.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028 quale contributo statale a favore della Federazione nazionale Maestri del lavoro, per lo svolgimento delle attività di interesse sociale e formativo previste dal suo statuto.

2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato, in particolare, alle seguenti attività:

a) orientamento e formazione dei giovani e supporto ai percorsi di transizione dalla scuola al lavoro;

b) diffusione della cultura della sicurezza e dell'etica del lavoro;

c) promozione della legalità, del volontariato e della solidarietà sociale.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1 e di rendicontazione delle attività finanziate.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 130.000 euro per l'anno 2027 e a 260.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

16.096. I Relatori.

ALLEGATO 3

DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. C. 2911
Governo.

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE*All'articolo 1:*

al comma 1, primo periodo, le parole: « categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di "lavoratore svantaggiato" di cui all'articolo 2 » sono sostituite dalle seguenti: « categorie di lavoratori svantaggiati di cui alle lettere da b) a g) del numero 4) dell'articolo 2 »;

al comma 3, le parole: « L'esonero di cui ai commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'esonero di cui al medesimo comma 1 e di cui al comma 2 » e le parole: « categorie di cui alle lettere da a) a g) della definizione di "lavoratore svantaggiato" di cui all'articolo 2 » sono sostituite dalle seguenti: « categorie di lavoratori svantaggiati di cui alle lettere da a) a g) del numero 4) dell'articolo 2 »;

al comma 4, le parole: « di cui al presente articolo » sono sostituite dalla seguente: « stesso »;

al comma 6, le parole: « Fermi restando » sono sostituite dalle seguenti: « All'esonero di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano », le parole: « l'esonero contributivo » sono sostituite dalle seguenti: « e l'esonero stesso » e la parola: « ovvero » è sostituita dalla seguente: « né »;

al comma 7, le parole: « con l'esonero » sono sostituite dalle seguenti: « beneficiando dell'esonero » e le parole: « del primo » sono sostituite dalle seguenti: « della prima »;

al comma 8, le parole: « 63,7 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « di 63,7 milioni » e le parole: « a valere sul Programma nazionale giovani » sono sostituite dalle se-

guenti: « a valere sulle risorse destinate al Programma nazionale giovani, ».

All'articolo 2:

al comma 1, primo periodo, le parole: « e fino » sono soppresse;

al comma 2, primo periodo, dopo la parola: « Fermo » è inserita la seguente: « restando » e le parole: « categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di "lavoratore svantaggiato" di cui all'articolo 2 » sono sostituite dalle seguenti: « categorie di lavoratori svantaggiati di cui alle lettere c), e), f) e g) del numero 4) dell'articolo 2 »;

al comma 4, le parole: « L'esonero di cui ai commi 1 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'esonero di cui al medesimo comma 1 e di cui al comma 3 » e le parole: « categorie di cui alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di "lavoratore svantaggiato" di cui all'articolo 2 » sono sostituite dalle seguenti: « categorie di lavoratori svantaggiati di cui alle lettere da a) a c) e da e) a g) del numero 4) dell'articolo 2 »;

al comma 5, le parole: « di cui al presente articolo » sono sostituite dalla seguente: « stesso »;

al comma 7, le parole: « Fermi restando » sono sostituite dalle seguenti: « All'esonero di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo si applicano », le parole: « l'esonero contributivo » sono sostituite dalle seguenti: « e l'esonero stesso » e la parola: « ovvero » è sostituita dalla seguente: « né »;

al comma 8, le parole: « con l'esonero » sono sostituite dalle seguenti: « beneficiando dell'esonero »;

al comma 9, le parole: « 252,4 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « di 252,4 milioni »;

al comma 10, le parole: « di cui articolo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo »;

al comma 12, le parole: « 252,4 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « a 252,4 milioni » e dopo le parole: « per l'anno 2028 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

All'articolo 3:

al comma 3, primo periodo, dopo la parola: « Fermo » è inserita la seguente: « restando »;

al comma 4, le parole: « di cui al presente articolo » sono sostituite dalla seguente: « stesso »;

al comma 6, le parole: « Fermi restando » sono sostituite dalle seguenti: « All'esonero di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo si applicano », le parole: « l'esonero contributivo » sono sostituite dalle seguenti: « e l'esonero stesso » e la parola: « ovvero » è sostituita dalla seguente: « né »;

al comma 7, le parole: « con l'esonero » sono sostituite dalle seguenti: « beneficiando dell'esonero »;

al comma 8, le parole: « 60 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « di 60 milioni »;

al comma 11, le parole: « 60 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « a 60 milioni » e dopo le parole: « per il 2028 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

All'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, le parole: « mensile, per » sono sostituite dalle seguenti: « mensile per »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « per il personale non dirigenziale, e » sono soppresse e dopo le parole: « dodici mesi, » sono

inserite le seguenti: « di personale non dirigenziale »;

al secondo periodo, le parole: « dei rapporti » sono sostituite dalle seguenti: « con i rapporti »;

al comma 6, le parole: « Fermi restando » sono sostituite dalle seguenti: « All'esonero di cui al presente articolo si applicano », le parole: « l'esonero contributivo » sono sostituite dalle seguenti: « e l'esonero stesso » e la parola: « ovvero » è sostituita dalla seguente: « né »;

al comma 8, le parole: « 87,5 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « di 87,5 milioni »;

al comma 10, le parole: « 87,5 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « a 87,5 milioni » e dopo le parole: « per il 2028 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

All'articolo 5:

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26 ».⁽¹¹⁾

All'articolo 6:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « decreto-legge » sono sostituite dalla seguente: « decreto », dopo le parole: « comma 1, lettera e) » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « esonero del versamento » sono sostituite dalle seguenti: « esonero dal versamento »;

al secondo periodo, le parole: « dalla di entrata » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata »;

al comma 2, le parole: « ivi comprese » sono sostituite dalle seguenti: « ivi compresi », dopo le parole: « comma 1, lettera e) » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

(11) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 692 del 10 giugno 2026.

zione: « , » e le parole: « e del periodo » sono sostituite dalle seguenti: « e il periodo »;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: « lett. e) del » sono sostituite dalle seguenti: « lettera e), del », dopo le parole: « 2025, n. 184 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e la parola: « individuati » è sostituita dalla seguente: « individuate »;

al secondo periodo, le parole: « strumentali, disponibili » sono sostituite dalle seguenti: « strumentali disponibili ».

All'articolo 7:

al comma 2, dopo le parole: « contratti collettivi nazionali » sono inserite le seguenti: « di lavoro »;

al comma 4, dopo le parole: « contratto collettivo nazionale » sono inserite le seguenti: « di lavoro » e le parole: « esercitata, e della » sono sostituite dalle seguenti: « esercitata e della »;

al comma 6, le parole: « dall'entrata » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata », la parola: « SIISL » è sostituita dalle seguenti: « del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 », le parole: « la retribuzione » sono sostituite dalle seguenti: « e della retribuzione » e le parole: « corrispondente alla mansione cui è adibito il lavoratore » sono sostituite dalle seguenti: « corrispondenti alla mansione oggetto della posizione ».

All'articolo 8:

al comma 1:

all'alinea, la parola: « , e » è sostituita dalle seguenti: « in materia retributiva, », la parola: « (GDPR) » è sostituita dalle seguenti: « del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, », la parola: « CNEL » è sostituita dalle seguenti: « Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) », le parole: « l'ISTAT, l'INAPP » sono sostituite dalle seguenti: « l'Istituto nazionale di statistica, l'Istituto na-

zionale per l'analisi delle politiche pubbliche » e dopo la parola: « (INL) » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera b), le parole: « al parametro » sono sostituite dalle seguenti: « ai principi »;

al comma 2:

alla lettera b), le parole: « banche dati » sono sostituite dalle seguenti: « banche di dati »;

alla lettera c), dopo le parole: « disposizioni del » è inserita la seguente: « citato »;

alla lettera d), le parole: « tramite versamenti e denunce contributive » sono sostituite dalle seguenti: « in sede di versamenti e denunce contributivi, »;

al comma 3, le parole: « Alle disposizioni » sono sostituite dalle seguenti: « All'attuazione delle disposizioni ».

All'articolo 9:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « All'articolo 16 » sono inserite le seguenti: « , comma 2, », le parole: « comma 2, » sono soppresse e la parola: « aggiunta » è sostituita dalla seguente: « inserita »;

al capoverso c-bis), le parole: « al Parlamento » sono sostituite dalle seguenti: « alle Camere », dopo le parole: « del sito » è inserita la seguente: « internet », la parola: « a) » è sostituita dalla seguente: « 1) », la parola: « b) » è sostituita dalla seguente: « 2) », la parola: « c) » è sostituita dalla seguente: « 3) » e la parola: « d) » è sostituita dalla seguente: « 4) »;

al comma 2:

all'alinea, le parole: « è aggiunto il seguente » sono sostituite dalle seguenti: « sono inseriti i seguenti »;

al capoverso 3-bis, la parola: « INPS » è sostituita dalle seguenti: « l'Istituto nazionale della previdenza sociale »;

dopo il capoverso 3-bis è aggiunto il seguente:

« 3-ter. Il CNEL provvede ad estrarre dai contratti collettivi di lavoro depositati il trattamento economico complessivo ivi contenuto, aggiornando l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il CNEL istituisce l'archivio amministrativo di cui al comma 3-bis dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, introdotto dal comma 2 del presente articolo »;

il comma 4 è soppresso;

al comma 5, le parole: « Alle disposizioni » sono sostituite dalle seguenti: « All'attuazione delle disposizioni ».

All'articolo 10:

al comma 5:

al primo periodo, le parole: « successivamente alla » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dalla »;

al secondo periodo, le parole: « le presenti disposizioni » sono sostituite dalle seguenti: « le disposizioni del presente articolo ». ⁽¹²⁾

All'articolo 11:

al comma 2, le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « primo comma, primo periodo » e le parole: « , il contratto » sono sostituite dalle seguenti: « e il contratto »;

al comma 3, le parole: « banche dati » sono sostituite dalle seguenti: « banche di dati » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del presente decreto »;

al comma 5, le parole: « Alle disposizioni » sono sostituite dalle seguenti: « All'attuazione delle disposizioni ».

All'articolo 13:

al comma 1:

all'alinea, la parola: « art. » è sostituita dalla seguente: « articolo », dopo le parole: « 28 novembre 1996, » sono inserite le seguenti: « n. 608, » e la parola: « aggiunto » è sostituita dalla seguente: « inserito »;

al capoverso 2-sexies:

al primo periodo, le parole: « dalla entrata » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata », la parola: « INL » è sostituita dalle seguenti: « Ispettorato nazionale del lavoro (INL) » e le parole: « individuati indicatori » sono sostituite dalle seguenti: « individuati gli indicatori »;

al terzo periodo, le parole: « a disposizione dell'INAIL, INL e INPS » sono sostituite dalle seguenti: « a disposizione dell'INAIL, dell'INL e dell'INPS »;

al quarto periodo, le parole: « precedente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « terzo periodo »;

al comma 2, le parole: « Alle disposizioni » sono sostituite dalle seguenti: « All'attuazione delle disposizioni ».

All'articolo 14:

alla rubrica, le parole: « informazioni al lavoratore » sono sostituite dalle seguenti: « informazione nei riguardi del lavoratore ».

All'articolo 15:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « n. 81 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera a):

all'alinea, le parole: « comma 2, sono inseriti » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 sono aggiunti »;

(12) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 692 del 10 giugno 2026.

al capoverso 2.bis:

al primo periodo, le parole: « 2.bis » sono sostituite dalle seguenti: « 2-bis. », le parole: « SPID, CIE o CNS » sono sostituite dalle seguenti: « il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), la carta di identità elettronica (CIE) o la carta nazionale dei servizi (CNS) » e la parola: « autenticazione » è sostituita dalla seguente: « autenticazione »;

al terzo periodo, le parole: « diversa del » sono sostituite dalle seguenti: « diversa dal » e le parole: « è punito con una sanzione amministrativa » sono sostituite dalle seguenti: « comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria »;

al capoverso 2.ter:

al primo periodo, le parole: « 2.ter » sono sostituite dalle seguenti: « 2-ter. » e dopo le parole: « La piattaforma » è inserita la seguente: « digitale »;

al secondo periodo, le parole: « una sanzione amministrativa » sono sostituite dalle seguenti: « l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria » e la parola: « fiscale. », » è sostituita dalla seguente: « fiscale. »; »;

alla lettera b), capoverso 3-bis, le parole: « art. 47-bis » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 47-bis del presente decreto », le parole: « art. 39 del decreto-legge 26 giugno 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, », dopo le parole: « essere annotati » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e la parola: « lavoratore. ». » è sostituita dalla seguente: « lavoratore. »; »;

alla lettera c):

all'alinea, le parole: « All'art. » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo »;

al capoverso 3-bis:

al primo periodo, le parole: « art. 47-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 47-bis del presente decreto » e le pa-

role: « SIISL, di cui all'art. » sono sostituite dalle seguenti: « del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo »;

al secondo periodo, le parole: « l'accesso al lavoratore per fruire » sono sostituite dalle seguenti: « l'accesso del lavoratore alla fruizione » e dopo le parole: « sulla piattaforma » è inserita la seguente: « del »;

al quarto periodo, le parole: « è erogata una sanzione pari » sono sostituite dalle seguenti: « si applica la sanzione amministrativa pecuniaria »;

al comma 2:

all'alinea, la parola: « aggiunto » è sostituita dalla seguente: « inserito »;

al capoverso 58-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024 »;

All'articolo 16:

al comma 1, dopo le parole: « di quanto disposto » sono inserite le seguenti: « dal sesto periodo del comma 756 del medesimo articolo 1, introdotto ».

All'articolo 17:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « 4 e 6 » nonché dopo le parole: « per l'anno 2028 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « 411,9 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « a 411,9 milioni »;

alla lettera a), le parole: « 100,1 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « a 100,1 milioni » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 »;

alla lettera c), le parole: « 84,7 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « a 84,7 milioni » e dopo le parole: « per l'anno 2028 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera d), secondo periodo, dopo le parole: « 2027 e 2028 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ».

All'articolo 18:

al comma 1, le parole: « decreto-legge, con le sole esclusioni di cui al comma 2 »

sono sostituite dalle seguenti: « decreto, fatte salve le esclusioni di cui al comma 2 del presente articolo »;

al comma 3, le parole: « con gli statuti » sono sostituite dalle seguenti: « con i rispettivi statuti »;

alla rubrica, le parole: « e transitorie » sono soppresse.

La rubrica del capo V è sostituita dalla seguente: « Disposizioni finali ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Lunedì 8 giugno 2026. – Presidenza della
vicepresidente Cecilia D'ELIA.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 18 alle 18.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	35
Sull'ordine dei lavori	35
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Esame testimoniale del dottore Marco Spadaccioli, dipendente della Adaltis Srl, e dell'avvocato Nicoletta Spaziani	36

Lunedì 8 giugno 2026. — Presidenza del presidente LISEI. — Intervengono il dottore Marco Spadaccioli, dipendente della Adaltis Srl, e l'avvocato Nicoletta Spaziani. Sono presenti, inoltre, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento interno, i dottori Raimondo Orrù e Giuseppe Visone.

La seduta comincia alle 10.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il presidente LISEI avverte che della seduta odierna verranno redatti e pubblicati il resoconto stenografico e quello sommario, e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione sul circuito audiovisivo interno e sulla *web-tv* della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta, anche solo temporaneamente, ove le circostanze lo richiedano. Inoltre, l'audizione potrà essere, ove ne emerga la necessità, anche su richiesta dell'audito, in tutto o in parte secretata; in tal caso, il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza. La Commissione, nel caso in cui deliberasse in seguito per la declassifica-

zione, sarà chiamata ad acquisire il previo assenso dell'audito ove la secretazione sia stata disposta su richiesta dell'audito medesimo.

Sospende quindi brevemente la seduta per consentire alcune inquadrature alla stampa.

La seduta, sospesa alle 10.46, riprende alle 10.47.

Sull'ordine dei lavori.

Intervengono, in merito a profili di correttezza degli esami testimoniali odierni, il senatore BOCCIA (PD-IDP), il deputato Alfonso COLUCCI (M5S), la senatrice FURLAN (IV-C-RE), e i deputati BIGNAMI (FDI) e ZARATTI (AVS).

A tutti fornisce delucidazioni il presidente LISEI.

Prendono quindi la parola in replica il deputato BIGNAMI (FDI) a più riprese, il deputato Alfonso COLUCCI (M5S), le senatrici ZAMBITO (PD-IDP) e FURLAN (IV-C-RE), la deputata Alice BUONGUERRIERI

(FDI) a più riprese e il deputato ZARATTI (AVS).

I Commissari dei Gruppi dell'opposizione presenti abbandonano quindi i lavori.

Il PRESIDENTE sospende poi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 11.47, riprende alle 11.57.

PROCEDURE INFORMATIVE

Esame testimoniale del dottore Marco Spadaccioli, dipendente della Adaltis Srl, e dell'avvocato Nicoletta Spaziani.

Il PRESIDENTE introduce in primo luogo l'esame del dottore Marco Spadaccioli, rammentando che il teste ha l'obbligo di dire la verità e che per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. Ciò premesso, invita il teste a rendere la dichiarazione di cui all'articolo 497 del codice di procedura penale e a declinare le proprie generalità.

Il dottore Marco SPADACCIOLI, dipendente della Adaltis Srl, rende la predetta dichiarazione e fornisce le proprie generalità.

Il PRESIDENTE, ricordati ai Commissari il carattere specifico dell'audizione a testimonianza e i conseguenti effetti procedurali, dà indicazioni sull'organizzazione dei lavori.

Intervengono, per formulare domande, a più riprese la deputata BUONGUERRIERI (FDI) e il presidente LISEI (FdI), ai quali risponde il dottore SPADACCIOLI.

Il PRESIDENTE sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.54, riprende alle 13.03.

Riprendono a porre domande la deputata BUONGUERRIERI (FDI), il presidente LISEI (FdI) e il senatore MALAN (FdI), ai quali risponde dottore SPADACCIOLI.

Il PRESIDENTE ringrazia il teste per il contributo fornito ai lavori della Commissione e sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.20, riprende alle 13.29.

Il PRESIDENTE introduce l'esame testimoniale dell'avvocato Spaziani.

Rammenta quindi che la teste ha l'obbligo di dire la verità e che per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. Ciò premesso, invita la teste a rendere la dichiarazione di cui all'articolo 497 del codice di procedura penale e a declinare le proprie generalità.

L'avvocato Nicoletta SPAZIANI rende la predetta dichiarazione e fornisce le proprie generalità.

Dopo un intervento introduttivo relativo alle modalità di convocazione, si rende disponibile a rispondere alle domande dei Commissari.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del deputato BIGNAMI (FDI), formula domande la deputata BUONGUERRIERI (FDI).

Dopo alcune precisazioni preliminari dell'avvocato SPAZIANI, il PRESIDENTE ricorda le modalità di svolgimento dell'esame testimoniale e sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.50, riprende alle 13.52.

Riprendono a formulare domande la deputata BUONGUERRIERI (FDI) a più riprese, nonché il deputato BIGNAMI (FDI).

Dopo varie ulteriori precisazioni sullo svolgimento della procedura informativa da parte del PRESIDENTE, risponde alle domande l'avvocato SPAZIANI.

In relazione a un'ulteriore domanda del deputato BIGNAMI (FDI) e ad alcune precisazioni della TESTE, il PRESIDENTE sospende di nuovo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.57, riprende alle 14.58.

Prendono quindi nuovamente la parola per porre quesiti la deputata BUONGUERRIERI (FDI) e il deputato BIGNAMI (FDI), ai quali risponde l'avvocato SPAZIANI.

In relazione ad uno scambio intercorso tra l'audita e i Commissari, il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.14, riprende alle 15.15.

Riprendono a formulare quesiti la deputata BUONGUERRIERI (FDI) e il presidente LISEI (FdI).

Risponde l'avvocato SPAZIANI.

Il PRESIDENTE ringrazia la teste per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la procedura informativa.

Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.45, riprende alle 15.47.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori della deputata BUONGUERRIERI (FDI), il PRESIDENTE dichiara conclusi i lavori odierni.

La seduta termina alle 15.50.

INDICE GENERALE

XI Lavoro pubblico e privato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	3
DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. C. 2911 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative 7.68, 11.8, 012.01, 16.094, 16.095 e 16.096 dei Relatori e relativi subemendamenti</i>)	13
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	22
SEDE REFERENTE:	
DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. C. 2911 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	9
ALLEGATO 3 (<i>Correzioni di forma approvate</i>)	28
ERRATA CORRIGE	12

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2

Sulla pubblicità dei lavori	35
Sull'ordine dei lavori	35
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Esame testimoniale del dottore Marco Spadaccioli, dipendente della Adaltis Srl, e dell'avvocato Nicoletta Spaziani	36

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19SMC0199732